



TRIBUNALE DI CASSINO

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel proc. n. 717/2016 rg promosso da:

~~_____~~, in persona del legale rappresentante p.t.; ~~_____~~.

~~_____~~. Entrambi rappresentati e difesi, disgiuntamente e congiuntamente, dall'avv.

Luciana D'Andrea e dall'avv. Filippo Maria Berardi ed elettivamente domiciliati presso lo studio della
prima in Roma, Via Pontedera 6Attori

contro

~~_____~~, in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c.,

congiuntamente assistito dall'avv. Anna Bonaventura ed entrambi elettivamente domiciliati in Venafro
(IS) Via Antonio Mancino n. 13 Convenuto

e

Generali Italia spa (p. iva 00885351007) – già Ina Assitalia s.p.a. – in persona del l.r.p.t., rappresentata
e difesa dall'avv. Sveva Bernardini e presso il suo studio in Roma Via Cicerone 49 elettivamente
domiciliata.....Terza chiamata in causa

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 16 dicembre
2021, che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione depositato il 3 marzo 2016 la ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ evocavano in giudizio dinanzi a questo Tribunale l'avv. ~~XXXXXXXXXXXX~~ per responsabilità professionale a causa del cattivo svolgimento del suo mandato in precedenti distinti giudizi che vengono di seguito brevemente riportati.

Con atto di citazione notificato il 25 settembre 1993 la ~~XXXXXXXXXX~~ in persona del legale rappresentante, ~~XXXXXXXXXXXX~~ nonché la ditta ~~XXXXXXXXXXXX~~, in persona dell'omonimo titolare, in proprio e nella qualità di socio della ~~XXXXXX~~ evocavano, dinanzi al Tribunale di Isernia, l'Istituto Sanatrix chiedendone la condanna al pagamento della residua somma di £. 339.600.000, quale corrispettivo di alcuni lavori d'impiantistica da loro eseguiti presso lo stesso convenuto e su incarico del medesimo, oltre accessori. Instaurato il contraddittorio, l'Istituto Sanatrix eccepiva il difetto di legittimazione attiva di soggetti diversi dalla ~~XXXXXXXXXXXX~~ e, nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria, chiedendo agli attori la prova di avere eseguito le opere descritte nell'accertamento tecnico preventivo esperito prima del giudizio (su richiesta degli stessi attori) e sostenendo di aver saldato ogni debito nei confronti degli esecutori delle opere. Il giudice adito -costituitosi nelle more del giudizio l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed s.r.l. in luogo dell'Istituto Sanatrix – dopo aver eseguito anche c.t.u., rigettava la domanda attorea. ~~XXXXXXXXXXXX~~, in persona del legale rappresentante, ~~XXXXXXXXXXXX~~ nonché la ~~XXXXXXXXXXXX~~, in persona dell'omonimo titolare, in proprio e nella qualità di socio della ~~XXXXXX~~ interponevano rituale appello insistendo nell'originaria domanda; in subordine formulavano domanda ex art. 2041 cc. e, in via istruttoria, articolavano prova testimoniale e giuramento decisorio, oltre a richiedere la nomina di un nuovo c.t.u. esperto in campo elettrotecnico. La Corte di appello di Campobasso, nella resistenza dell'appellato - che eccepiva l'improcedibilità del gravame e l'inammissibilità della domanda subordinata – dopo aver chiesto chiarimenti al c.t.u., rigettava il gravame confermando la sentenza del giudice di prime cure. A sostegno della decisione adottata la corte territoriale - ritenuta l'infondatezza dell'eccezione processuale - affermava l'inammissibilità della domanda d'indebito arricchimento formulata solo avanti alla corte, ostandovi il

divieto di cui all'art. 345 c.p.c, stante i diversi presupposti fra la domanda principale, di natura contrattuale, e quella ex art. 2041 cc. Nel merito, evidenziava che nonostante la dichiarazione del legale rappresentante della Sanatrix del 24.1.1990 - dalla quale si evinceva che tutti i lavori d'impiantistica erano riferibili alla ~~Sanatrix~~ s.n.c,- e l'attività istruttoria svolta dal giudice di primo grado (svolta allo scopo di accertare se le attività dei due soggetti individuali ~~Sanatrix e Neuromed~~ fossero confluite nell'indicata società in nome collettivo), in assenza di forma scritta del contratto di appalto (non necessario) riteneva non raggiunta la prova - di cui erano gravati gli appellanti, originari attori a fronte di una pluralità di soggetti creditori -circa la misura e la qualità del rapporto sostanziale imputabile a ciascuno di essi. Aggiungeva che neanche le consulenze tecniche esperite, che pure davano ragione dell'espletamento di alcuni lavori, erano in grado di offrire elementi di giudizio circa il soggetto che li aveva eseguiti. La Corte concludeva per l'inammissibilità del giuramento decisorio deferito perché non formulato per articoli separati ex art. 233 c.p.c, con conseguente impossibilità di saggiare la sua utilità e per l'inconferenza della prova testimoniale giacché l'articolazione manteneva la confusione già rilevata tra i soggetti ritenuti creditori, non essendo in grado di distinguere le singole posizioni di fatto e sostanziali. Per la riforma dell'indicata sentenza della Corte di appello di Campobasso agivano la ~~Sanatrix~~ s.n.c, in persona del legale rappresentante, ~~Via S. Maria~~, nonché la ditta ~~Neuromed~~ in persona dell'omonimo titolare, in proprio e nella qualità di socio della ~~Sanatrix~~ articolando tre motivi di ricorso. L'istituto Neuromed s.r.l si costituiva con controricorso. Con sentenza n.4197/2014 la Cassazione rigettava il ricorso riconoscendo la correttezza della decisione della Corte territoriale. Nello specifico, in sintesi, i giudici di legittimità ritenevano come i ricorrenti – odierni attori - non potessero richiedere dalla convenuta la somma di £. 339.600,00 a titolo di corrispettivo per i lavori di impiantistica eseguiti perché per formulare detta richiesta avrebbero dovuto assumere e provare che tra gli appaltatori e la committente era stata prevista la solidarietà attiva nel credito del compenso ovvero che la sua quota era stata specificamente pattuita in un determinato importo. Per la Cassazione la solidarietà non era stata allegata dai ricorrenti né era stata provata la

corrispondenza del credito vantato ai lavori in concreto eseguiti dalla ~~XXXXX~~ come statuito dalla sentenza impugnata, con valutazione rientrante negli esclusivi poteri del giudice del merito.

Nel presente giudizio gli attori lamentavano che, nel sopra indicato giudizio di primo grado, il convenuto aveva ommesso di individuare esattamente quale fosse, tra la ~~XXXXX~~ Snc e la Ditta ~~XXXXX~~ ~~XXXXX~~ il titolare del credito maturato nei confronti della Sanatrix, nonostante avesse avuto a disposizione gli elementi documentali idonei a provare che il credito in questione era di esclusiva spettanza della ~~XXXXX~~ Snc, creando in tal modo i presupposti per il rigetto della domanda. Tale condotta pregiudizievole, iniziata presso il Tribunale di Isernia, era stata amplificata in appello: la Corte d'Appello di Campobasso dichiarò inammissibile e tardiva l'azione extra contrattuale d'indebito arricchimento e rigettò la richiesta di giuramento decisorio perché non formulata per capitoli separati e ritenne irrilevante la prova testimoniale invocata dal professionista, odierno convenuto, perché, per come articolata, conservava la confusione tra gli asseriti concreditori. Né la Corte territoriale intese dar luogo alla consulenza tecnica d'ufficio richiesta *"in assenza della prova della natura e della quantità dei lavori dovendosi stabilire per quali lavori fosse stato già pagato un compenso e se il pagamento per ognuno di essi fosse totale o parziale"*. Il professionista, nonostante tali riscontri negativi nei due gradi di giudizio, aveva proseguito con il mandato presso la Suprema Corte di Cassazione che non aveva potuto far altro che confermare l'infondatezza dell'originaria pretesa per l'assenza di dimostrazione sulla sussistenza, tra gli appaltatori e la committente, della solidarietà attiva, necessaria affinché ciascun appaltatore si potesse pretendere l'intero. Per gli odierni attori, se l'avv. ~~XXXXX~~ avesse agito per conto della ~~sola~~ ~~XXXXX~~ Snc, da indicarsi quale unico creditore della Sanatrix, la ~~XXXXX~~ avrebbe ottenuto il riconoscimento del proprio credito: circostanza avallata dall'esperimento dell'accertamento tecnico preventivo svoltosi innanzi al Tribunale di Isernia che quantificò in £. 415.202.000 i lavori eseguiti in favore della Sanatrix.

Si costituiva in giudizio l'avvocato ~~XXXXX~~ il quale, nel contestare integralmente il contenuto dell'atto di citazione, così rassegnava le proprie conclusioni: “ - *In via preliminare ed in rito*

dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito, con tutte le conseguenze di legge. - in via gradata ed in rito spostare la prima udienza di comparizione delle parti e autorizzare o consentire la chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. dell'Istituto assicurativo Assitalia s.p.a., e per essa l'attuale soc. Generali Italia s.p.a., che copre il rischio della responsabilità professionale, al fine di manlevare l'avv. Forgione qualora venga accertata una qualche responsabilità professionale in capo allo stesso; -in via gradata e nel merito rigettare la domanda attorea relativamente alla richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti dell'avv. ~~XXXXXXXXXX~~, in quanto inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni suindicate. -in via ancora gradata nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea e qualora sia ravvisabile una qualche responsabilità in capo all'avv. ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~, dichiarare il suindicato istituto assicurativo Ina Assitalia s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t., e per esso l'attuale soc. Generali Italia s.p.a in persona del legale rapp.te, con sede legale in Mogliano Veneto (TV) alla via Marocchesa, 14 che copre il rischio della responsabilità civile verso terzi dell'avvocato convenuto, tenuto a garantire o tenere indenne il medesimo avv. ~~XXXXXXXXXX~~ (assicurato) dalla pretesa risarcitoria contro il medesimo avanzata, con conseguente condanna dell'istituto assicurativo a pagare tutti i danni nascenti dall'evento per cui è causa, ovvero di tutto quanto il convenuto sia tenuto a pagare agli attori, in uno alle spese e competenze legali. -in ogni caso ridurre il quantum debeatur, in quanto i lavori quantificati dal c.t.u nel corso del giudizio di primo grado erano di gran lunga inferiori alla somma richiesta dagli attori (...). L'avv. ~~XXXXXXXXXX~~ sosteneva di aver agito con la dovuta diligenza professionale, informando previamente gli odierni attori del grado di alea dei giudizi intrapresi: gli stessi erano ben consapevoli che la prova sarebbe stata ardua, in considerazione dell'assenza di alcun contratto scritto di appalto a sostegno delle pretese azionate nei confronti del committente Sanatrix Nello specifico rilevava che gli attori, all'atto del conferimento dell'incarico, avevano precisato di avere entrambi diritto, ognuno per quanto di propria spettanza, al pagamento della somma residua di € 339,600,00 dovuta ad entrambi quale saldo per i lavori di impiantistica eseguiti nei confronti della Sanatrix. Nel corso del giudizio di cognizione veniva infatti

richiesto agli attori di provare l'”an” della pretesa azionata mediante l'esibizione del contratto di appalto stipulato tra le parti (ordinanza del Tribunale di Isernia 21/07/2000), imputando evidentemente a ciò l'infausto esito del giudizio. L'inesistenza del documento cartaceo comprovante il contratto di appalto – su cui il Tribunale di Isernia aveva fondato il rigetto dell'azione – per l'Avv. ~~XXXXXX~~ era circostanza ben nota agli odierni attori, che avevano comunque inteso agire stante l'importo elevato ma nella consapevolezza dell'alea giudiziale ben superiore alla media, nonostante l'impegno da lui profuso correttamente. Per il ~~XXXXXX~~ sia nel corso del giudizio di cognizione sia in quello di appello, non erano stati debitamente valutati gli elementi probatori prodotti a comprova della fondatezza della domanda che, ove attentamente valutati, come dal predetto difensore chiesto, non avrebbero dovuto condurre all'esito negativo della causa. Nessuna responsabilità, poteva essere a lui imputata per erronea individuazione dei titolari del diritto di credito, giacché l'esito negativo, in ultima analisi, della controversia era stato dovuto alla mancanza del contratto scritto di appalto, alla mancata indicazione da parte degli attori di testimoni che potessero riferire in modo dettagliato i lavori eseguiti dagli stessi, e dalla mancanza di fatture, che i medesimi non ebbero mai a fornire al suddetto legale. All'udienza di prima comparizione del 12/09/2016, il Giudice, vista la domanda di parte convenuta di differimento dell'udienza per effettuare la chiamata in causa dell'Assitalia S.p.a. (ora Generali Italia S.p.a.), rinviava all'udienza del 27/02/2017 per consentire detto adempimento.

Generali Italia s.p.a si costituiva in giudizio, con comparsa del 27 gennaio 2017, chiedendo l'estromissione dal giudizio per inoperatività della garanzia e, nel merito, il rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, con conseguente caducazione della domanda di manleva.

Nel corso del giudizio il Giudice assumeva gli interrogatori formali degli attori, unico mezzo di prova chiesto dal convenuto.

All'udienza virtuale del 16 dicembre 2020 le parti rassegnavano le conclusioni.

Per questo Giudice le domande attoree sono fondate.

L'eccezione di incompetenza territoriale formulata dal ~~Farrace~~ non è condivisibile perché nella specie si applica il foro alternativo previsto dagli artt. 19 e 20 cpc. Alla prima udienza del 12 settembre 2016 gli attori hanno prodotto il certificato di residenza del ~~Farrace~~ atto da cui emerge che la sua residenza è in Presenzano e che egli ha il suo studio principale in tale Comune. Nella specie non ricorre il foro del consumatore perché il ~~Farrace~~ è convenuto nella veste di avvocato e non di semplice privato mentre la ~~Splend~~ è una società commerciale; al massimo potrebbe valere, in astratto, con riferimento a ~~Adamo e Adamo~~ che però non agisce come persona fisica ma come socio o prestatore d'opera, tanto che sin dall'esordio si presenta come "ditta". La tesi degli attori circa la competenza di questo Tribunale è corroborata anche dalla lettura dell'atto di citazione in primo grado di fronte al Tribunale di Isernia del 10 settembre 1993, prodotto agli atti, nel quale il ~~Farrace~~ si dichiara avvocato del Foro di Cassino ed elegge domicilio presso il suo studio con indicazione dello studio di Presenzano nel timbro: lo stesso atto di citazione indica come luogo di sottoscrizione "Presenzano – Isernia".

Nel merito, le richieste degli attori sono fondate: nell'atto di citazione appena menzionato, e composto di sole tre pagine, il "fatto" fu sommariamente indicato e furono chieste solo l'acquisizione dell'accertamento tecnico preventivo dell'ing. Achille Farrace e l'ammissione di una CTU integrativa al fine di accertare le opere eventualmente non verificate dall'ing. Farrace in sede di ATP, elementi che non sono mezzi istruttori in senso proprio, avendo essi solo il fine di coadiuvare il giudice nella valutazione tecnica di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che richiedano specifiche conoscenze (Cass. sez. 6, 07/06/2019, n. 15521). In primo grado non sono state richieste testimonianze come si desume dalla comparsa conclusionale del 20 gennaio 2000, in cui si domanda solo il rinnovo della CTU e, soprattutto, dalla sentenza n. 326/2006: la Corte, facendo uso della sua discrezionalità, ha rigettato la richiesta di ammissione della testimonianza fatta per la prima volta in quella sede perché l'unico capitolo è stato formulato in maniera confusa e ciò conferma la superficialità del lavoro svolto; anzi, siffatta istanza è apparsa come un disperato tentativo di ovviare a lacune e preclusioni intervenute in primo grado, come dimostra anche la richiesta d'indebito arricchimento rigettata perché introdotta

solo in secondo grado. La mancanza del contratto non era di per sé un motivo assoluto di rigetto, come confermato dalla Cassazione, e tale giustificazione, addotta dal ~~Giorgio~~ a sua discolpa, non ha pregio perché se egli avesse ben consigliato i suoi clienti li avrebbe fatti desistere dall'intraprendere l'azione oppure avrebbe potuto abbandonarla e semmai ripresentarla nei dovuti modi. L'insistenza, anche petulante, dei clienti non esime il professionista da responsabilità professionale: al riguardo, l'art. 27 del codice deontologico impone all'avvocato il dovere d'informazione inteso quale dovere di spiegare chiaramente alla parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, della necessità del compimento di atti idonei a evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli sugli incarichi in corso. Sia all'atto del conferimento del mandato sia nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'avvocato grava l'obbligo d'informazione del cliente, oltre ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione dello stesso ed egli è tenuto a sconsigliare il cliente dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (Cass. 14597/2004; Cass. 10289/2015): l'avv. ~~Giorgio~~ ha dichiarato di avere avvertito i suoi clienti dei rischi ma non ha fornito alcuna prova di ciò, con missive, telegrammi, ecc. All'opposto, dalla lettura di tutte e tre le sentenze si evince, e in maniera esplicita, che gli attori avrebbero avuto diritto a quella somma se avessero ben dimostrato la loro pretesa attraverso una diversa difesa: i lavori sono stati svolti, ma non è stato possibile riferirli a ~~illegittimo~~, alla ~~ingiustizia~~ o a ~~ingiustizia~~ per la confusione fatta dal loro difensore. In ogni caso, il punto centrale della questione non è tanto la mancata richiesta di testimonianza quanto il rigetto del giuramento decisorio, nel senso che l'ammissione di un siffatto mezzo istruttorio, se ben formulato, avrebbe portato alla vittoria della causa: l'evento produttivo del pregiudizio subito dagli odierni attori è, quindi, riconducibile alla condotta inadeguata del legale.

Da quanto appena riportato è chiaro che i lavori furono svolti dalla ~~ingiustizia~~ invece, non ha provato alcun danno diretto nei suoi confronti e, quindi, tutte le sue domande devono rigettarsi, tanto che la stessa ~~ingiustizia~~ parla di suo esclusivo credito.

Circa la posizione della Generali Assicurazioni, ricorre sia la sua legittimazione sia la sua obbligazione. La Generali, con riferimento al contratto assicurativo invocato dall'avv. ~~XXXXXX~~, si riporta alle condizioni della polizza n. 765116859 (13460130356 Ina Assitalia) e insiste, in via preliminare, nell'eccezione di inoperatività della garanzia perché la polizza è stata stornata in data 28.2.13, mentre la richiesta risarcitoria è pervenuta per la prima volta all'assicurato in data 7.11.2014, quindi oltre il termine di efficacia dell'assicurazione spirato il 28.2.13. La Compagnia, quindi, sostiene la carenza di legittimazione passiva e ha chiesto la sua estromissione dal giudizio, sostenendo essere priva di pregio giuridico la prospettazione dell'avv. ~~XXXXXX~~ laddove assume che la clausola contenuta nell'art. 14 delle CGA sia nulla: tale tesi non è condivisibile, anche se per motivi diversi da quelli avanzati dal convenuto. Della validità di questo tipo di clausole, comunemente dette "claim's made", si è occupata la Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 9140 del 6 maggio 2016. Con questa decisione le Sezioni Unite hanno stabilito che: (a) la clausola "claim's made", nella parte in cui consente la copertura di fatti commessi dall'assicurato prima della stipulazione del contratto, non è nulla, e non rende nullo il contratto di assicurazione per inesistenza del rischio, ai sensi dell'art. 1895 c.c.; (b) la clausola "claim's made", nella parte in cui subordina l'indennizzabilità del sinistro alla circostanza che il terzo danneggiato abbia chiesto all'assicurato il risarcimento entro i termini di vigenza del contratto, delimita l'oggetto di questo, e non la responsabilità dell'assicuratore, e di conseguenza non è vessatoria; (c) la clausola "claim's made", pur non essendo vessatoria, potrebbe tuttavia rivelarsi in singoli casi specifici non diretta a "realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico", ai sensi dell'art. 1322 c.c. Quest'ultima valutazione tuttavia va compiuta in concreto e non in astratto, valutando: - se la clausola subordini l'indennizzo alla circostanza che il danno e la richiesta di risarcimento da parte del terzo avvengano nella vigenza del contratto ; - la qualità delle parti; - la circostanza che la clausola possa esporre l'assicurato a "buchi di garanzia". Per effetto dell'intervento delle Sezioni Unite, resta dunque definitivamente stabilito che la clausola "claim's made" non rende il contratto privo di rischio, e non ne comporta la nullità ex art. 1895 c.c. e che la suddetta clausola non è

vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. Resta, invece, da stabilire caso per caso se quella clausola possa dirsi anche "diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela", ai sensi dell'art. 1322 c.c., in particolare quando, come nel caso di specie, escluda il diritto all'indennizzo per i danni causati dall'assicurato in costanza di contratto, ma dei quali il terzo danneggiato abbia chiesto il pagamento dopo la scadenza del contratto (c.d. "richieste postume"). E' incontroverso che quel contratto copri il rischio di responsabilità civile, cui l'Azienda fosse rimasta esposta nell'esercizio della propria attività, ossia lo svolgimento di prestazioni professionali: come già detto, essa escludeva l'indennizzabilità delle richieste postume. Una clausola di questo tipo, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulata da un soggetto esercente una professione (soprattutto medica, ma anche forense per lo spirito che la informa), e a copertura dei rischi propri di questa, non appare destinata a perseguire interessi meritevoli di tutela, sotto nessuno dei tre aspetti enucleati poc'anzi. In primo luogo, la clausola "claim's made" che escluda le richieste postume appare immeritevole di tutela, perché attribuisce all'assicuratore un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita. La clausola "claim's made" con esclusione delle richieste postume riduce, infatti, il periodo effettivo di copertura assicurativa, dal quale resteranno verosimilmente esclusi tutti i danni causati dall'assicurato nella prossimità della scadenza del contratto. E', infatti, in concreto impossibile che la vittima di un danno abbia la prontezza di chiedere il risarcimento immediato al responsabile e ciò determina uno iato tra il tempo per il quale è stipulata l'assicurazione (e verosimilmente pagato il premio), e il tempo nel quale può avverarsi il rischio: questo vuoto temporale è inconciliabile con il tipo di responsabilità professionale alla quale può andare incontro un professionista come un avvocato, la cui opera può talora produrre effetti dannosi che si manifestano a distanza anche di molto tempo dal momento in cui fu tenuta la condotta colposa fonte di danno, come avvenuto nella specie. In secondo luogo, la clausola "claim's made" che escluda le richieste postume appare immeritevole di tutela, poiché pone l'assicurato in una posizione d'indeterminata soggezione rispetto all'altra. La clausola "claim's made", infatti, fa dipendere la prestazione dell'assicuratore della responsabilità civile non solo da un evento futuro e

incerto, ascrivibile a colpa dell'assicurato, ma anche da un successivo evento futuro e incerto dipendente dalla volontà del terzo danneggiato, ossia la richiesta di risarcimento. L'avveramento di tale condizione, tuttavia, esula del tutto dalla sfera di dominio, dalla volontà e dall'organizzazione dell'assicurato, che non ha su essa alcun potere di controllo e ciò determina conseguenze paradossali, che l'ordinamento non può, ai sensi dell'art. 1322 c.c., avallare. La prima è che la clausola in esame fa sorgere nell'assicurato l'interesse a ricevere prontamente la richiesta di risarcimento, in aperto contrasto col principio secolare (desumibile dall'art. 1904 c.c.) secondo cui il rischio assicurato deve essere un evento futuro, incerto e non voluto. La seconda conseguenza paradossale è che la clausola "claim's made" con esclusione delle richieste postume pone l'assicurato nel seguente problema le cui possibilità di soluzione sono annullate sin dall'inizio da una contraddizione: sapendo di avere causato un danno, se tace e aspetta che sia il danneggiato a chiedergli il risarcimento, perde la copertura; se invece sollecita il danneggiato a chiedergli il risarcimento viola l'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1915 c.c. In terzo luogo, la clausola "claim's made" che escluda le richieste postume appare immeritevole di tutela, giacché può costringere l'assicurato a tenere condotte contrastanti con i superiori doveri di solidarietà costituzionalmente imposti. La clausola in esame, infatti, elevando la richiesta del terzo a "condizione" per il pagamento dell'indennizzo, legittima l'assicuratore a sottrarsi alle proprie obbligazioni ove quella richiesta sia mancata: con la conseguenza che se l'assicurato adempia spontaneamente la propria obbligazione risarcitoria prima ancora che il terzo glielo richieda (come correttezza e buona fede gli imporrebbero), l'assicuratore potrebbe rifiutare l'indennizzo assumendo che mai nessuna richiesta del terzo è stata rivolta all'assicurato, sicché è mancata la "condicio iuris" cui il contratto subordina la prestazione dell'assicuratore (Cass. sez. 3 sentenza n. 10509 del 2017).

La polizza deve essere pertanto considerata efficace, con conseguente manleva a carico delle Assicurazioni Generali che si estende anche alle spese sostenute dalla ~~Assicurazione~~ per i giudizi nei quali è stata soccombente, poiché anch'esse fanno parte dei danni provocati dal ~~evento~~.

Circa il “quantum” con l'accertamento tecnico preventivo in atti svoltosi a cura dell'Arch. Ferrara innanzi al Tribunale di Isernia e relativo ai fatti di causa, prodotto dalla ~~XXXXXX~~ in allegato alla memoria depositata ex art. 183, 6° comma, n.2, c.p.c., è stata provata, all'esito dei resi chiarimenti, l'esecuzione dei lavori per £. 415.202.000 come riconosciuto persino dallo stesso ~~XXXXXX~~ nella richiamata comparsa conclusionale del 20 gennaio 2000, nella quale egli critica fortemente quella CTU svolta in quel giudizio, che ora invece invoca a suo favore. Sottratti da tale cifra gli acconti versati per £.270.400.000, resta un definitivo da saldare per £. 144.802.000, oggi € 74.783,99 assai ridotto rispetto alle pretese iniziali, come riconosciuto dagli stessi attori.

Le altre questioni devono ritenersi assorbite.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del D.M. citato e del valore dichiarato e accertato ma solo per quanto concerne i rapporti fra la ~~XXXXXX~~ da un lato e il ~~XXXXXX~~ e le ~~XXXXXX~~ dall'altro; con riferimento ai rapporti fra il ~~XXXXXX~~ e questi ultimi soggetti devono compensarsi integralmente per il rigetto delle sue domande.

P.Q.M.

- definitivamente pronunciando;

ACCERTA

e dichiara la responsabilità professionale dell'avv. ~~XXXXXX~~ per inadempimento contrattuale nei riguardi della società ~~XXXXXX~~ e, per l'effetto:

CONDANNA

l'avv. ~~XXXXXX~~ a corrispondere alla società ~~XXXXXX~~, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di € 74.783,99 per il mancato introito di tale importo dalla Sanatrix, con interessi legali, rivalutazione monetaria ed accessori nella misura e con la decorrenza di legge;

CONDANNA

l'avv. ~~XXXXXX~~ a versare alla società ~~XXXXXX~~, in persona del legale rappresentante pro tempore gli importi che la ~~XXXXXX~~ è tenuta a corrispondere in favore della Sanatrix (ora Neuromed),

a titolo di spese e competenze legali quali risultano dalle tre citate sentenze indicate che hanno rigettato le domande da essa proposta con il patrocinio dell'avv. ~~XXXXXXXXXX~~ e qui da intendersi integralmente ritrascritti;

DICHIARA

tenuta e condanna Generali Italia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne e manlevare l'avv. ~~XXXXXXXXXX~~ da tutto quanto questi è tenuto a pagare in forza di questa sentenza.

RIGETTA

le domande formulate da ~~XXXXXXXXXX~~.

Condanna ~~XXXXXXXXXX~~ e la Generali Italia al pagamento in solido fra loro a favore della Coimel snc delle spese di questo giudizio che si liquidano in complessivi € 14.215,00, di cui 786,00 per esborsi e € 13.430,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge. Compensa nel resto.

Cassino, 3 maggio 2021

Il Giudice Unico

Dott. Federico Eramo